

CONDIZIONI GENERALI

1. Salvo derogazione scritta dalla parte della ditta LANO, ogni offerta e ogni contratto (presenti e futuri) sono regolati dalla condizioni qui di seguito menzionate, le quali formano parte integrante del presente accordo e hanno valore prioritario di diritto su ogni altra condizione d'acquisto. Ogni derogazione o modifica alle presenti condizioni potrà essere applicata solamente dopo che la ditta LANO abbia fornito il suo accordo scritto in questo senso. **2.** I prezzi in brochure, cataloghi ed offerte speciali sono esposti senza impegno. Solo una conferma dell'ordine da parte della ditta LANO impegnerà quest'ultima a rispettarne il valore. Per ogni ordine trasmesso senza un accordo preventivo scritto a riguardo del prezzo la ditta LANO applicherà le tariffe in vigore al giorno della consegna. **3.** I tempi di consegna sono forniti a titolo indicativo e senza impegno. Eventuali ritardi non potranno giustificare in nessun modo l'annullamento dell'ordine da parte dell'acquirente, o comportare il diritto a risarcimenti danni con interessi. Ogni modifica effettuata sull'ordine comporterà automaticamente un allungamento ragionevole dei termini di consegna stabiliti inizialmente. Ogni ritardo nel pagamento di acconti sarà da aggiungere all'attesa per il termine di consegna. **4.** Il cliente assume la responsabilità per i rischi ai quali è soggetta la merce a partire dalla conclusione dell'accordo o, nella misura in cui il contratto si riferisca a merci specifiche, dal momento in cui le stesse sono state individuate e in ogni caso al più tardi al momento del loro caricamento sul camion. Le merci vendute restano di proprietà del venditore fino all'esecuzione completa dell'impegno assunto dall'acquirente e cioè del loro pagamento totale o parziale. Il cliente rinuncia esplicitamente al diritto di accesso a materiali e merci che siano già stati trasformati o elaborati. Nel caso in cui l'acquirente abbia già venduto le merci non pagate, egli ne cederà al venditore tutti i crediti derivanti. Ogni contratto in forza del quale l'acquirente abbia fornito in pegno una merce non pagata integralmente non potrà essere fatto valere sul venditore. **5.** Le merci o i materiali ordinati sono consegnati a partire dalla fabbrica/dal deposito e sono trasportati a rischio e pericolo del cliente, anche se è stato stabilito che la ditta LANO organizzi in parte o completamente il trasporto. **6.** Nel caso in cui il cliente rifiutasse di comprare una parte o la totalità delle merci consegnate o nel caso in cui egli dovesse impedire alla ditta LANO di consegnare parzialmente o completamente la merce, il contratto sarebbe sciolto di diritto a detrimento del cliente, il quale dovrebbe pagare un risarcimento alla ditta LANO, il cui valore minimo, conto tenuto di eventuali danni, sarebbe fissato come montante forfetario al 25% del prezzo della merce al netto dell'IVA. La necessità del pagamento di un ulteriore supplemento sarà da comprovare da parte della ditta LANO. **7.** Il prezzo sarà maggiorato di diritto di ogni imposta o tassa incassata o da incassare dalla parte del potere pubblico in ogni sua forma, per il valore in vigore al giorno della consegna. **8.** Le fatture sono pagabili alla sede della ditta LANO. Salvo derogazione scritta dalla parte di quest'ultima, la scadenza di pagamento sarà a 30 giorni data della fattura. In caso di mancato pagamento alla data limite sarà riscosso un montante dello 0,8% al mese a titolo di interesse convenzionale, a partire dalla data in questione e ciò di diritto e senza il bisogno di inviare solleciti preventivi. Inoltre, nel caso in cui dovessero essere accordate diverse dilazioni, il montante di ogni fattura dovuta sarà legalmente aumentato del 12%, per un minimo di 100,00 € ed un massimo di 1.800,00 € per danni convenzionali e risarcimento forfetario delle spese non giudiziarie. La ditta LANO potrà inoltre in caso di mancato pagamento e per propria scelta decidere di recedere legalmente dal contratto, a scapito del cliente, annullandolo o sospendendo gli ordini non ancora consegnati, dopo averne dato notificazione scritta al cliente. In questo caso la ditta LANO provvederà di diritto al ritiro delle merci, trasformate o non, ovunque esse si trovino a carico del cliente, il quale sarà tenuto al risarcimento danni secondo quanto previsto all'articolo 6. Ogni montante ancora dovuto dal cliente sarà inoltre esigibile di diritto e senza invio preventivo di solleciti. **9.** Il pagamento senza riserve di una parte del montante fatturato equivale ad un'accettazione della fattura. Nel caso in cui siano accordati dei crediti, questi lo saranno sotto ogni riserva e senza riconoscimento di pregiudizio. Essi sarebbero imputati prima di tutto alle spese giudiziarie subite, poi agli interessi maturati, in seguito al risarcimento danni ed infine al montante principale. **10.** Salvo accordo scritto da parte della ditta LANO, i corrispettivi dovuti da parte del cliente non possono essere in nessun modo compensati da un montante, indipendentemente dalla sua entità, di cui il cliente dovesse stimare essere creditore. Allo stesso modo rivendicazioni di questo tipo dalla parte del cliente non possono essere invocate dallo stesso per differire o sospendere i suoi impegni di pagamento verso la ditta LANO. **11.** A prescindere dall'entità della somma dovutagli, la ditta LANO si riserva di esercitare un diritto di ritenzione su tutte le merci del cliente che si dovessero ancora trovare in suo possesso. Gli accordi esistenti e/o futuri tra la LANO e l'acquirente saranno considerati, a riguardo del diritto di ritenzione, nel loro complesso. **12.** Nel caso in cui elementi oggettivi (come cambiali protestate, annullamento di crediti, pignoramenti conservativi o esecutori, conti in sospeso verso creditori, ecc.) dovessero rivelare dei problemi di solvibilità e/o di liquidità del cliente, la ditta LANO si riserva di diritto di condizionare l'esecuzione dei propri impegni all'ottenimento di

CONDIZIONI GENERALI

garanzie convincenti o di optare di diritto per la recessione dal contratto a danno del cliente, annullando o sospendendo gli ordini non ancora consegnati, dopo averne fornito notificazione scritta. **13.** Nel caso in cui la merce consegnata non dovesse essere accettata esplicitamente, reclami riguardo alla sua conformità dovranno essere presentati per iscritto, a pena di caducità, entro otto giorni dalla consegna e prima della messa in funzione, del trattamento, della trasformazione o della vendita della merce. Il cliente accetterà il livello di tolleranza d'uso nel settore, secondo quanto indicato nella scheda tecnica della ditta LANO. Qualsiasi merce imperfetta, riconosciuta preventivamente come tale e venduta sotto la denominazione di merce di scarto, difettosa, di seconda o terza scelta, non potrà essere oggetto di reclami a riguardo della sua conformità o di vizi nascosti. Ogni reclamo relativo alla fattura dovrà essere presentato, a pena di caducità, entro otto giorni dalla data della stessa in forma di lettera di motivazione scritta inviata come raccomandata. **14.** Il cliente rinuncia a ogni reclamo contro la ditta LANO relativamente alla consegna di rivestimenti tessili per pavimenti tagliati. Attiriamo in effetti l'attenzione del cliente sul fatto che dopo aver posato e/o utilizzato il tappeto potrebbe verificarsi il fenomeno conosciuto nel settore sotto il nome di shading, il che non costituisce in nessun modo un difetto della merce acquistata. La ditta LANO non potrà quindi esserne ritenuta responsabile. **15.** Affinché il cliente possa avvalersi della garanzia a riguardo di difetti nascosti, devono essere rispettati i prerequisiti previsti dalla legge. Non potranno essere invocate né la responsabilità della ditta LANO, né la conoscenza di difetti nascosti. E' stabilito per convenzione che il breve termine, menzionato all'articolo 1648 del codice civile, è di sei mesi a partire dalla data della consegna e che ogni pretesa di garanzia sarà caduca in caso di trasformazione, modifica o riparazione dalla parte del cliente o di terzi, o in caso di vendita delle merci consegnate. Pretese di garanzia a riguardo di vizi nascosti non sarebbero ugualmente applicabili nel caso in cui l'acquirente facesse smontare la merce per una perizia effettuata da uno specialista di sua scelta, senza fare appello ad un esperto giudiziario. Il cliente non potrà avvalersi della garanzia sui vizi nascosti allo scopo di differire o di sospendere i suoi impegni di pagamento. L'impegno della ditta LANO in materia di garanzia è assunto verso i clienti a titolo personale; di conseguenza se il cliente dovesse trasferire le merci o i servizi consegnati a terzi, questi non potranno rivolgersi direttamente alla ditta LANO per fare rispettare la clausola di garanzia. **16.** A prescindere dalla causa, la responsabilità della ditta LANO verso i clienti sarà sempre limitata a danni diretti e prevedibili, escludendo ogni danno causato dall'uso e dallo sfruttamento della merce, così come ogni danno commerciale. Essa coprirà al massimo il montante fatturato, a riguardo della consegna, o alla parte della stessa a cui si riferisce il reclamo e ciò per il montante del prezzo di vendita, nel caso appunto di una vendita, o del valore aggiunto nel caso di un'aggiudicazione. Essa non potrà in nessun caso essere valutata ad una somma superiore a 25.000,00 €. Sono escluse rivendicazioni relative a danni commerciali causati dall'uso o dallo sfruttamento della merce. Il cliente libera la ditta LANO da qualsiasi pretesa da parte di terzi, relativamente alle consegne effettuate, per le quali il massimo stipulato sia stato superato. **17.** Come previsto all'articolo 1147 del codice civile, un caso di "forza maggiore", anche se non dovesse provocare un'impossibilità di esecuzione permanente e/o completa, autorizzerebbe di diritto la ditta LANO, dopo aver avvertito il suo cliente, a sospendere o ad annullare i propri impegni in modo unilaterale. In nessun caso la ditta LANO potrebbe allora essere tenuta ad un risarcimento danni. Sono considerati come casi di "forza maggiore" (lista non esaustiva): guerra, sciopero o lock-out, penuria eccezionale di materie prime o di merci, condizioni climatiche eccezionali, incendi, catastrofi naturali e/o altre e decisioni da parte delle autorità che riguardino l'esecuzione dei propri impegni, per quanto detti casi di forza maggiore si producano presso la ditta LANO o presso uno dei suoi fornitori. **18.** Nel settore del finissaggio tessile, oltre alle presenti condizioni generali, sono ugualmente applicabili quelle dei nobilitatori di tessuti belgi del 1997, pubblicate nel Febeltex, di cui il cliente dichiara aver preso conoscenza. Nel caso in cui esse dovessero essere incompatibili con le presenti condizioni generali, queste ultime avrebbero il sopravvento, senza che ciò provochi pregiudizio all'applicabilità delle rimanenti condizioni generali dei nobilitatori di tessuti belgi del 1997. **19.** L'uso di cambiali non comporta nessuna novazione e non conduce di conseguenza a modifiche né all'applicabilità, né ad altre condizioni del presente accordo. **20.** Il cliente dichiara aver preso conoscenza delle presenti condizioni generali in tutte le loro disposizioni scritte e stampate. La nullità totale o parziale di una o di diverse clausole non pregiudicherà la validità delle altre disposizioni di questo accordo o di quelle ad esso relative. **21.** Solo i tribunali della circoscrizione di Kortrijk in Belgio sono abilitati a prendere a conoscenza di qualsiasi litigio riguardante la presente fattura o il presente accordo, a meno che la ditta LANO non giudichi necessario fare ricorso ad un altro tribunale od ad un'altra giurisdizione in considerazione delle circostanze specifiche del litigio.